



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

## **REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE**

**Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, modificato con:**

- **Decreto Rettorale n. 1496/2011 del 14 luglio 2011**
- **Decreto Rettorale n. 1162/2013 del 16 luglio 2013**
- **Decreto Rettorale n. 1667/2015 del 24 luglio 2015**
- **Decreto Rettorale n. 1422/2017 del 12 giugno 2017**
- **Decreto Rettorale n. 1797/2018 del 22 giugno 2018**
- **Decreto Rettorale n. 1837/2019 del 31 maggio 2019**

ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 2 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 3 - AREE DI CONTRIBUZIONE

ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI

ART. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

ART. 6 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

ART. 7 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO – CORSI DI LAUREA DI I° E II° LIVELLO

ART. 8 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

ART. 9 - CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO, PERCORSI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO)

ART. 10 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO – CORSI DI STUDIO DI III° LIVELLO

ART. 11 – INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI

ART. 12 – REGOLE PER RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI

ART. 13 – PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA

ART. 14 - INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI-STUDENTI

ART. 15- ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA CONTRIBUZIONE

### **ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni, in armonia con la norme vigenti, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi.

L'Università degli Studi di Pavia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli Studi di Pavia monitora annualmente l'andamento delle entrate contributive dei corsi di laurea di I e II livello in relazione al rispetto dell'equilibrio di bilancio e del limite del 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), anche al fine di compensare risultati inattesi e derivanti dall'introduzione di novità normative e di definire le opportune modifiche del contributo onnicomprensivo individuale che si rendessero necessarie.

L'Università degli Studi di Pavia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

L'Università degli Studi di Pavia si impegna a garantire una elevata qualità degli insegnamenti erogati nei vari corsi di studio, nonché strutture e servizi in quantità e qualità tendenzialmente comparabili con gli standard dei principali Paesi europei, anche mediante la richiesta agli studenti di un concorso ai costi sostenuti.

L'Università degli Studi di Pavia assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria.

## **ART. 2 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO**

La contribuzione universitaria dei corsi di laurea di I e II livello è costituita da una parte di tassazione fissa rappresentata dalle seguenti voci:

a) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio

b) Imposta di bollo

e da una parte variabile (contributo onnicomprensivo), determinata in funzione della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente (I.S.E.E).

Il contributo onnicomprensivo è differenziato tra corsi di studio a seconda della loro appartenenza ad una delle quattro Aree specificate nell'articolo successivo ed in base al numero di iscrizioni dello studente rispetto alla durata normale del corso di studi.

La contribuzione universitaria è suddivisa in tre rate: per le matricole la prima rata è annualmente determinata dal Consiglio d'Amministrazione. Per gli studenti iscritti ad anni successivi, la prima rata è costituita dalla tassazione fissa e da una percentuale del 20% del contributo onnicomprensivo pagato nell'anno accademico precedente. Per tutti gli studenti l'importo della seconda rata, calcolata nel mese di novembre, è pari al 30% del contributo onnicomprensivo determinato sulla base della condizione economica dello studente accertata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento; la terza rata è pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e quanto già corrisposto con la prima e seconda rata.

In caso di comprovate difficoltà economiche, lo studente potrà richiedere una ulteriore rateizzazione degli importi da versare, previa presentazione di un'apposita domanda indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide, a suo insindacabile giudizio, l'esito finale.

## **ART. 3 - AREE DI CONTRIBUZIONE**

Per garantire una maggiore corrispondenza con i costi effettivi dell'attività didattica si suddividono i corsi di laurea di I e II livello in quattro Aree di contribuzione con coefficienti di maggiorazione rispetto all'Area a minor costo delle attività didattiche pari a 1,10, 1,25 e 1,40. La corrispondenza tra ciascun corso di studio e le quattro Aree di contribuzione è evidenziata nell'allegata Tabella 1. Si specifica inoltre che per l'individuazione dell'area di appartenenza di corsi di studio interdipartimentali di futura attivazione, si farà riferimento all'Area alla quale appartiene il Dipartimento di riferimento (ovvero quello che contribuisce, per gli aspetti didattici, con il maggior numero di crediti), salvo diverse indicazioni stabilite con delibera del Consiglio d'Amministrazione in fase di istituzione del corso.

## **ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI**

### *A) Disposizioni per studenti con redditi prodotti in Italia*

Per consentire la graduazione dell'ammontare dei contributi universitari è necessario che lo studente richieda all'Inps l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per il diritto allo studio. A tal fine, lo studente è tenuto a richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. all'Inps e, attraverso la sua Area Riservata, a prestare il consenso all'acquisizione informatica del dato entro il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

E' onere dello studente verificare che l'I.S.E.E. ottenuto dall'Inps non contenga annotazioni e/o difformità; in caso contrario, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento lo studente dovrà attivarsi presso l'Inps per ottenere un I.S.E.E. conforme.

### *B) Disposizioni per studenti con redditi prodotti all'estero*

Gli studenti con redditi e patrimonio prodotto presso Stati esteri che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica, devono consegnare presso gli uffici idonea documentazione attestante la condizione economica e patrimoniale, tradotta e legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui i redditi sono stati prodotti ed in cui il patrimonio risulta eventualmente posseduto. Tale documentazione deve inoltre certificare in modo ufficiale:

- la composizione del nucleo familiare, altresì segnalando l'eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di handicap;
- i metri quadri degli immobili di proprietà;
- l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo famigliare di appartenenza dello studente.

Al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISR) all'estero è moltiplicato per un fattore di conversione che trasforma lo stesso indicatore in termini reali, ovvero in termini di corrispondenti parità di potere di acquisto in Italia. Tale fattore è ottenuto dal rapporto tra il

tasso di cambio nominale di ciascun paese (definito come ammontare di valuta del paese di origine per un euro) e quello reale (ovvero quello che assicura la parità dei poteri d'acquisto con l'Italia) secondo le statistiche del FMI

*C) Disposizioni per studenti con redditi prodotti in Italia e all'estero*

Gli studenti con reddito prodotto sia in Italia che all'estero sono tenuti alla presentazione dei documenti previsti sub A) e sub B) se intendono fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica.

Determinata la condizione economica dello studente secondo le modalità sopra indicate, in relazione all'Area di appartenenza del corso di studio al quale lo studente è iscritto e in base allo scaglione in cui rientra il valore del suo I.S.E.E., nonché in base al numero di iscrizioni rispetto alla durata normale del corso di studi, è calcolato il contributo onnicomprensivo da versare (Tabelle A1, A2, A3, A4).

Gli studenti che non presentino l'autocertificazione dei redditi di cui al punto A) o non siano in grado di produrre la documentazione così come puntualmente richiesta nei punti B) o C), sono collocati nella fascia massima di contribuzione relativa alla loro Area di appartenenza.

**ART. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO**

Gli studenti provenienti da Paesi extra-comunitari con un visto d'ingresso/permesso di soggiorno per motivi di studio, di seguito denominati studenti internazionali, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella Tabella 2 in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione.

Gli studenti internazionali potranno richiedere la determinazione della loro contribuzione in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza attenendosi alle disposizioni indicate nell'art. 4 lett. B) e C) del presente Regolamento.

**ART. 6 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE**

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

1 - residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università degli Studi di Pavia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

2 - Indicatore della Situazione Reddituale, derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un familiare. Tale reddito dev'essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore ad una cifra che è annualmente determinata con delibera regionale.

Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (I.S.E.E.) della famiglia di origine.

**ART. 7 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO – CORSI DI LAUREA DI I° E II° LIVELLO**

Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione, o parte di essa, di studenti iscritti a corsi di laurea di I° e II° livello sono disciplinati nel modo seguente:

Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale:

1. portatori di handicap  $\geq 66\%$
2. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici
3. studenti idonei non beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU

Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo:

1. portatori di handicap  $\geq 66\%$  e studenti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992;
2. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU;
4. studenti che si immatricoleranno per la prima volta presso un'Università italiana ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico e che abbiano conseguito la maturità con il punteggio massimo pari a 100/100. La stessa regola varrà anche per le matricole in possesso di titolo di studio (maturità) estero qualora dalla dichiarazione di valore o documento equivalente emerga che il punteggio corrisponda al massimo dei voti;
5. studenti iscritti da un numero di anni complessivo (che tenga conto di tutti gli anni d'iscrizione della loro carriera universitaria) minore o uguale alla durata normale del corso aumentata di uno con I.S.E.E.  $\leq 23.000,00$  €;
6. laureati entro la durata legale in corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico otterranno il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno, a condizione che presentino complessivamente nella loro carriera

universitaria un numero di iscrizioni uguale e non maggiore rispetto alla durata normale del corso di studio al quale erano iscritti;

7. laureati entro la durata legale in corsi di Laurea Magistrale otterranno il rimborso del 100% del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno di corso della laurea magistrale qualora presentino un numero di anni d'iscrizione alla laurea di 1° livello non superiore a tre e non superiore a due nel successivo percorso di 2° livello. Il beneficio non può essere fruito al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di seguito indicate:

a. qualora vi siano anni accademici di interruzione tra il conseguimento della laurea triennale e l'immatricolazione alla laurea magistrale;

b. qualora lo studente presenti abbreviamenti di carriera (ammissioni ad anni successivi al primo) anche in uno solo dei due percorsi;

c. qualora lo studente abbia già usufruito di tale forma di esonero (come nel caso, ad esempio, del conseguimento di una seconda laurea magistrale);

8. per gli studenti che si iscriveranno a corsi di laurea di I e II livello interamente gestiti in lingua inglese, limitatamente all'iscrizione al primo anno regolare di corso, può essere disposto un esonero parziale del contributo onnicomprensivo in misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione;

9. studenti ai quali è riconosciuta l'equipollenza totale del titolo accademico conseguito all'estero sono esonerati nella misura del 50% del contributo onnicomprensivo;

10. per gli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come obbligatorie dal loro piano di studi entro il 30 aprile dell'anno accademico di ultima iscrizione e che conseguiranno il titolo di studio entro il 30 settembre successivo (15 dicembre per i corsi di studio delle professioni sanitarie), è previsto, a richiesta dell'interessato, un esonero pari al 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l'anno accademico successivo. Qualora il sostenimento della prova finale avvenisse oltre le date sopra riportate, lo studente sarà tenuto a versare l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo stabilito per il proprio corso di studio. Per accedere al beneficio gli interessati non devono procedere all'iscrizione al nuovo anno accademico entro le scadenze fissate per gli altri studenti (iscritti ad anni successivi al 1°), ma dovranno procedere nel periodo compreso tra il 1° marzo e la scadenza stabilita dal calendario accademico per il pagamento della terza rata. Tali studenti, prima di effettuare il pagamento della prima rata, dovranno presentare presso gli sportelli della segreteria studenti una richiesta che determinerà il ricalcolo della contribuzione dovuta;

11. sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Pavia. Il beneficio potrà essere richiesto da ciascun dipendente per non più di cinque anni accademici per ciascun corso di studio triennale e per un massimo di sette complessivo della laurea magistrale o per le lauree a ciclo unico. In ogni caso l'iscrizione dovrà risultare di interesse per l'Ateneo e coerente con i progetti di crescita in relazione al lavoro svolto;

12. sono esonerati del 50% del contributo onnicomprensivo gli studenti iscritti che siano figli di almeno un dipendente tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con un I.S.E.E inferiore a €25.000,00. Il beneficio potrà essere utilizzato per un massimo di un anno in più rispetto al numero degli anni di durata normale del corso di studio d'iscrizione e lo studente interessato dovrà aver acquisito, nell'anno precedente, almeno 30 CFU.

13. "Bonus fratelli". Nell'ipotesi in cui vi siano fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso anno accademico a corsi di laurea sia di I che di II livello presso l'Università di Pavia si riconosce uno sconto di €300,00 sul contributo onnicomprensivo, a condizione che l'I.S.E.E del nucleo familiare al quale gli studenti afferiscono sia minore o pari ad €45.000,00. Il "bonus" è riconosciuto a ciascun fratello/sorella nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. essere iscritti all'Università degli Studi di Pavia nello stesso anno accademico; qualora nel corso dell'anno accademico uno dei due fratelli consegua il titolo di studio o decida di chiudere la sua carriera a seguito di trasferimento, rinuncia, etc. è comunque consentita la fruizione del bonus allo studente che conservi la sua iscrizione per quell'anno accademico;

b. essere presenti nel nucleo familiare così come certificato ai fini del calcolo dell'I.S.E.E (nel caso degli studenti indipendenti o che abbiano costituito un nucleo familiare a sé stante non si intende quindi applicabile).

Lo sconto interviene sulla parte del contributo onnicomprensivo dovuto ed entro la capienza dello stesso; pertanto nell'ipotesi in cui uno studente, in applicazione delle norme esistenti, non debba alcuna somma a titolo di contributo onnicomprensivo o una cifra minore a €300, lo sconto riconosciuto sarà pari all'importo dovuto all'Ateneo.

Sono inoltre esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo tutti coloro che rientrano in fattispecie regolate tramite convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Pavia o delibera del Consiglio d'Amministrazione, avente la finalità di incentivare specifici corsi di studio.

## **ART. 8 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI**

Il contributo per l'iscrizione a singoli corsi d'insegnamento è determinato dalla somma di un contributo d'iscrizione per anno accademico e di un importo per ciascun credito formativo assegnato al corso d'iscrizione. Gli importi sono annualmente determinati dal Consiglio d'Amministrazione e riportati nella Tabella 3 (Tabella dei Prelievi particolari).

I dipendenti universitari possono iscriversi gratuitamente ai corsi singoli fino ad un numero massimo di crediti formativi universitari per anno accademico determinato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che i corsi di insegnamento siano attinenti alla funzione svolta nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;
- b. che l'iscrizione sia autorizzata dal Dirigente/Responsabile/Direttore della struttura di appartenenza che confermi esplicitamente l'attinenza del corso stesso con le attività svolte dall'interessato.

#### **ART. 9 - CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO, PERCORSI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO)**

Gli studenti iscritti ai corsi di studio del III° livello sono soggetti al pagamento di una quota annuale di contribuzione universitaria, variamente composta, in relazione alla specifica tipologia del corso di studio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le voci e gli importi della contribuzione relativa ai differenti percorsi formativi sono descritti dettagliatamente nella Tabella 4 (Contribuzione relativa al terzo livello di studio) allegata al presente regolamento.

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato in una o due rate annuali, a seconda di quanto previsto nella Tabella 4 allegata al presente regolamento, di pari importo: la prima rata all'atto dell'immatricolazione/iscrizione, la seconda entro la scadenza indicata dai competenti uffici.

#### **ART. 10 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO – CORSI DI STUDIO DI III° LIVELLO**

Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione, o parte di essa, di studenti iscritti a corsi di laurea di III° livello sono disciplinati nel modo seguente:

##### Esonerati o rimborsati dalla tassa regionale:

1. portatori di handicap  $\geq 66\%$  iscritti ai dottorati di ricerca o alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle di area medica;
2. iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, che risultino idonei non beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDiSU;
4. Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione di borse di studio regionali, che risultino idonei non beneficiari delle stesse;
5. Iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica;

##### Esonerati o rimborsati dal contributo onnicomprensivo:

1. Studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta  $\geq 66\%$  iscritti alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle di area medica;
2. Iscritti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
3. Iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, che risultino beneficiari delle borse di studio regionali erogate dall'EDISU o idonei al conseguimento delle stesse;
4. Iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali che svolgono il tirocinio formativo (art. 73 D.L. N. 69/13 e dell'art. 16 n. 2 D.L.vo n. 398/97) presso il Tribunale di Pavia ai sensi della Convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Pavia e il Tribunale di Pavia in data 10/02/2016 sono esonerati nella misura del 40% dal contributo onnicomprensivo.

#### **ART. 11 – INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI**

Gli importi delle indennità di mora per tardivi adempimenti e gli importi dei contributi vari sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono riportati nella Tabella 3.

Nel caso lo studente sia tenuto alla corresponsione di una indennità di mora per tardivo adempimento, la stessa sarà ridotta in misura del 30% qualora il pagamento sia effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di pagamento della rata di contribuzione oltre il termine stabilito dalle Autorità Accademiche sarà dovuto il versamento del contributo di mora esclusivamente nel caso in cui l'importo versato in ritardo sia superiore rispetto al valore dell'importo del contributo di mora.

In caso di iscrizione tardiva al nuovo anno accademico per il mancato conseguimento del titolo di studio, non sarà applicato il contributo di mora sul pagamento della prima rata qualora, alla data del 31 dicembre dell'anno solare in cui si dovrebbe procedere all'iscrizione al nuovo anno accademico, si sia in debito di non più di 24 crediti, al netto dei

crediti legati alla prova finale. Per fruire di tale esonero il laureando dovrà attivarsi in un lasso di tempo che non si configuri come interruzione di anno accademico.

#### **ART. 12 – REGOLE PER RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI**

Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l'iscrizione (o per l'immatricolazione) decorso il termine perentorio di 8 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento. L'importo restituito sarà pari all'importo versato al netto dell'imposta di bollo, trattenuta dall'Amministrazione.

Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dalle ipotesi di seguito definite:

1. nel caso in cui lo studente, dopo aver ottenuto l'iscrizione per un determinato anno accademico al corso di laurea, proceda all'immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato per l'iscrizione alla laurea di I° livello;
2. nel caso in cui lo studente rinunci agli studi, effettui l'iscrizione per errore, proceda al trasferimento presso altre sedi universitarie, salvo quanto disposto dal comma 1, può ottenere il rimborso della sola parte del contributo onnicomprensivo qualora presenti la domanda di rimborso entro il termine del 15 ottobre;
3. nel caso del conseguimento del titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di iscrizione, lo studente può richiedere il rimborso del solo contributo onnicomprensivo. Tale fattispecie non si applica nei casi previsti dall'art. 15 del Regolamento Studenti.

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare apposita istanza secondo le modalità indicate dagli uffici.

I rimborsi dovuti dall'Amministrazione con importi  $\leq 10,00$  € saranno liquidati a conclusione del percorso formativo.

#### **ART. 13 – PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA**

Nel caso una studentessa, prima di procedere all'iscrizione all'anno accademico, chieda l'interruzione degli studi per lo stato di gravidanza, alla ripresa del percorso formativo (al massimo entro il compimento dei tre anni del bambino) non sarà tenuta al versamento della tassa di ricognizione per gli anni di interruzione.

Qualora la studentessa interrompa i suoi studi per la motivazione sopra espressa dopo il pagamento della prima rata d'iscrizione all'anno accademico, sarà esonerata dal pagamento delle rate successive.

Per fruire di questa opportunità è necessario che la studentessa presenti formale istanza di interruzione degli studi presso le Segreterie studenti, allegando certificazione medica comprovante la gravidanza.

#### **ART. 14 -INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI-STUDENTI**

La Regione Lombardia attiva, per il tramite dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) e secondo la normativa nel tempo vigente, gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari attraverso l'erogazione di borse di studio, corrispettivi monetari e servizi collettivi.

L'Università di Pavia realizza gli obiettivi del diritto allo studio intervenendo, oltre che con le forme di esonero dalla contribuzione di cui al precedente Art. 7, con i seguenti strumenti:

- a) borse di studio;
- b) attività di collaborazione part-time;
- c) attività di tutorato;
- d) prolungamento delle fasce orarie di fruibilità delle strutture universitarie;
- e) promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche;
- f) sostegno alle attività autogestite dagli studenti;
- g) erogazione di servizi finalizzati a particolari obiettivi di interesse degli studenti.
- h) ogni altra forma di intervento e sostegno coerente con gli obiettivi del diritto allo studio e della crescita civile e culturale degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a tali iniziative in favore degli studenti una quota-parte delle proprie entrate; il piano di distribuzione della cifra stanziata fra le alternative previste viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I concorsi per l'attribuzione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

#### **ART. 15- ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI**

L'Università degli Studi di Pavia eserciterà un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente o dei membri del suo nucleo familiare, rese ai fini di fruire del beneficio della riduzione della contribuzione universitaria o dell'accesso ad interventi legati al diritto allo studio erogati dall'Università degli Studi di Pavia.

Gli uffici preposti al controllo esperiranno tutte le verifiche necessarie ad accertare le dichiarazioni degli studenti anche avvalendosi della collaborazione con la Guardia di Finanza a seguito di stipula di apposita convenzione.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche esperite o per segnalazione dell'Inps, sia ravvisata una condizione economica difforme rispetto a quella attraverso la quale lo studente ha avuto accesso ai benefici di cui al comma 1, sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al triplo della somma indebitamente percepita (o del risparmio ottenuto) e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni o forme di riduzione della contribuzione per tutta la durata del corso di studio, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA CONTRIBUZIONE**

Le presenti Norme sulla contribuzione entrano in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Gli importi delle tasse, dei contributi onnicomprensivi e dei prelievi particolari, così come determinati nelle tabelle allegate al presente documento di cui costituiscono parte integrante, possono essere rivalutati annualmente con decisione del Consiglio d'Amministrazione si applicano nell'anno accademico successivo a partire dalla data stabilita per l'avvio delle immatricolazioni.